



Il Presidente

Torino*

Prot. n.*

Class:

Metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

***Spett.le
Ministero della
Transizione Ecologica***

***Direzione generale per l'economia circolare (ECi)
ECI@pec.minambiente.it***

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). Ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Il presente interpello è formulato in relazione alla problematica relativa alla possibilità, da parte di imprese che non operano in qualità di gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di ritirare rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche, al fine di destinarli successivamente ad operazioni di recupero di materia.

Da una verifica effettuata su base regionale, a seguito di una puntuale richiesta formulata in proposito dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale della Regione Carabinieri Forestali "Piemonte" di Cuneo, è emersa una diversità di valutazioni da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo.

Preso atto che la norma statale di riferimento – decreto legislativo 152/2006, art. 198 "Competenze dei Comuni" – non risulta contenere un esplicito riferimento al regime di privativa su tali rifiuti qualora avviati a recupero.

Considerato tuttavia che all'interno della norma stessa vi sono elementi che inducono a ritenere che il regime di privativa sui rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche operi indistintamente sia che il rifiuto sia destinato allo smaltimento che al recupero, e pertanto anche in fase di raccolta e trasporto tali rifiuti siano conferibili esclusivamente al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Viste le modifiche alle disposizioni sui rifiuti introdotte al decreto legislativo 152/2006 a seguito del recepimento delle direttive sull'economia circolare, in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti e di imballaggi, e le relative circolari ministeriali volte a chiarire alcuni dubbi interpretativi (Prot. n. 37259 del 12/4/2021 di chiarimenti su alcune problematiche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Prot. n. 51657 del 14.5.2021 di chiarimenti sulle criticità interpretative e applicative del dlgs 116/2020; prot. 52445 del 17/05/2021 di chiarimenti sull'etichettatura ambientale degli imballaggi).

Si chiede se le imprese di raccolta e/o di recupero di materia che non operano all'interno del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani possano ritirare rifiuti urbani di origine domestica o, in altre parole, se i cittadini, produttori di rifiuti urbani di origine domestica, possano procedere a conferire i rifiuti da essi prodotti ad imprese di raccolta e/o di recupero di materia non rientranti nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Qualora i rifiuti urbani di origine domestica siano sempre soggetti al regime di privativa, anche se raccolti in modo differenziato e avviati a recupero di materia da soggetti che operano al di fuori del servizio pubblico (quali ad esempio esercizi commerciali che ritirano RAEE con modalità "one to one" e "one to zero", gestori di ecocompattatori per raccolta selettiva di bottiglie PET installati anche su suolo privato, gestori di campane per la raccolta dei rifiuti tessili) si chiede di indicare con quali modalità debbano essere gestiti tali conferimenti (in particolare con quali titoli le imprese possano esercitare le attività di raccolta e recupero dei rifiuti soggetti a privativa pubblica, come garantire la tracciabilità dei quantitativi dei rifiuti domestici gestiti, modalità e tempistiche di comunicazione dei relativi dati, ecc...); ciò al fine di garantire sia una omogeneità di comportamenti a livello nazionale, sia che tutte le informazioni su tali rifiuti avviati a recupero (tipologia di rifiuto raccolto, e relative quantità e qualità) siano fornite, nei modi e nei tempi richiesti, alle Amministrazioni competenti (compreso l'invio su base annuale di tali dati all'ISPRA).

Qualora invece i rifiuti urbani di origine domestica non siano sempre soggetti al regime di privativa, si chiede a quali precise e praticabili condizioni possa essere effettuato il loro conferimento – direttamente da parte dei cittadini ovvero mediante ritiro da parte di soggetti che provvedono alla raccolta di tali rifiuti - ad imprese che operano al di fuori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. In proposito va ricordato che le Amministrazioni locali e regionali devono poter quantificare e qualificare i rifiuti urbani prodotti all'interno del proprio territorio, al fine di organizzare e pianificare la loro gestione allo scopo di raggiungere gli obiettivi imposti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Alberto Cirio
Il Presidente
(Firmato digitalmente)